

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI

TITOLO I

Costituzione - Durata - Scopo

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata: " TOSCANA MIELE A.P.A. ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI"

Essa ha sede legale a San Gimignano di Moriano, via del Brennero, 1426, 55100 Lucca. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili in altre località della Toscana.

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine:

Associazione

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopi e Finalità

L'Associazione, che non ha fini di lucro, svolge principalmente la propria attività nel territorio della Regione Toscana e, nel rispetto della sua natura, intende promuovere, diffondere, tutelare e valorizzare, l'apicoltura Toscana e le sue produzioni.

Nello specifico l'Associazione si propone:

- 1.** di rappresentare gli interessi degli apicoltori toscani ed in particolare dei Soci nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, di fronte a chi dimostri interesse per l'apicoltura, sia Enti privati sia pubblici;
- 2.** di favorire la diffusione fra i Soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie, nuove modalità gestionali della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici, ed in genere ogni informazione di aggiornamento riguardante l'apicoltura produttiva e amatoriale;
- 3.** di promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti dell'alveare, anche attraverso la cura di specifici interventi di promozione e divulgazione rivolti al consumatore finale;
- 4.** di promuovere, sollecitare e coordinare l'attività di ricerca scientifica in apicoltura;

5. di agevolare ogni iniziativa che favorisca una positiva e attiva collaborazione tra imprenditori apistici e apicoltori amatoriali.

6. di curare la divulgazione presso il consumatore delle informazioni attinenti le qualità, i pregi, e le caratteristiche dei prodotti dell'alveare;

7. ricercare e promuovere la collaborazione e l'intesa con altre organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione e partecipare ed organismi con esse costituiti sotto qualsiasi forma giuridica.

8. di promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione trasformazione, invasettamento e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

Per il raggiungimento degli obiettivi statutari l'Associazione si propone di:

1. ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni, attività editoriali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione della apicoltura e dei suoi prodotti;

2. svolgere attività di assistenza tecnica nei confronti degli apicoltori toscani;

3. partecipare, in rappresentanza dei propri associati, agli organismi di direzione e gestione di impianti ed enti pubblici operanti nel campo della trasformazione e del miglioramento e della valorizzazione delle produzioni apistiche;

4. promuovere e realizzare direttamente, o in collaborazione con altri, iniziative di formazione ed aggiornamento professionale per un corretto e sostenibile impiego delle tecniche di allevamento e di lavorazione dei prodotti dell'apicoltura;

5. promuovere ed attuare anche direttamente, iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione finalizzate alla difesa, valorizzazione e miglioramento genetico del patrimonio apistico, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati;

6. instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi;

7. aderire ad organizzazioni di carattere nazionale e/o internazionale che si ritiene possano meglio rappresentare gli interessi dell'Associazione;

8. In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

9. stipula contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, agli associati che ne abbiano la capacità;

L'Associazione potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti od Organismi pubblici e privati e potrà anche partecipare ad altri Organismi aventi oggetto affine o connesso al proprio. In particolare, l'Associazione, per la gestione operativa della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni di apicoltori già esistenti ed operanti in ambito locale.

Art. 4 – I Soci

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione gli apicoltori, persone fisiche o giuridiche, residenti o con sede legale in Toscana, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione ed accettano i contenuti dello Statuto. Può essere altresì ammessa la partecipazione di produttori, le cui aziende sono situate in province limitrofe alla zona di operatività dell'Associazione. Possono in fine essere ammessi enti o organismi pubblici o privati che detengano alveari in produzione. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, da corrispondere entro il 31 Marzo, i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Con l'adesione all'Associazione i Soci s'impegnano a non aderire ad altre organizzazioni di apicoltori di livello regionale alle quali la Regione Toscana riconosca il potere di rappresentanza del comparto apistico. Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare socio dell'Associazione a titolo individuale.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione. I soci devono essere in regola con la quota societaria prima di qualsiasi votazione in Assemblee regolarmente convocate. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse. Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art. 5 – Ammissione, esclusione e recesso dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda dell'interessato. La domanda sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre all'accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti dati: **1.** Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, Partita Iva (se presente) e codice fiscale; **2.** Il numero e l'ubicazione degli alveari allevati;

Nel caso di richiesta di adesione all'Associazione da parte di figure giuridiche, la domanda, oltre all'accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, deve contenere:

La ragione sociale o la denominazione e la sede dell'organizzazione;

La qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

La delibera dell'organo competente che autorizza la presentazione della domanda e la sottoscrizione delle obbligazioni conseguenti al suo accoglimento;

L'elenco dei soci corredato delle indicazioni richieste per le domande di adesione dei soci persone fisiche, di cui ai punti 1 e 2 nel precedente elenco del presente articolo.

Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L'adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso quando:

a) Venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi.

b) Arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione.

c) Non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività dell'Associazione.

d) Svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

e) Perda i requisiti previsti per l'ammissione.

f) Non adempia al pagamento della quota associativa annuale entro i quattro mesi successivi alla chiusura del bilancio d'esercizio.

L'esclusione del Socio è deliberata dalla Assemblea a maggioranza semplice; dovrà essere comunicata per iscritto al Socio e dovrà contenere le motivazioni dell'esclusione. Diviene efficace dieci (10) giorni dopo la ricezione della comunicazione. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di esclusione non siano a lui imputabili. L'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci ed Associazione. Il Socio escluso decade, dalla data di provvedimento, dall'esercizio dei diritti attivi. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento con effetto immediato. Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di Soci saranno comunque decise dal Collegio dei Probiviri.

In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà subentrare in luogo del Socio defunto presentando semplice richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

PARTE SECONDA

Art.6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea Generale dei Soci,

- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo,
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica). Viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera, mail, whatsapp o altri mezzi telematici futuri, ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo di incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;

b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Probiviri;

d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;

e) approva i regolamenti interni;

f) delibera su ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno. Nelle assemblee ogni Socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di 2 (due) soci con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno

voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci

Art. 8 – Assemblee parziali

Se il numero dei Soci iscritti nel Libro Soci è superiore a 300 (trecento) l'Assemblea Generale deve essere preceduta dalle Assemblee Parziali, definite di seguito, ed è costituita dai delegati in esse eletti. I delegati che partecipano all'Assemblea Generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea Generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore a 300 (trecento) il Consiglio Direttivo può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Parziali per la nomina dei delegati, che saranno, anch'esse disciplinate come segue. Qualora si verificasse una delle situazioni previste dai commi precedenti, il Consiglio Direttivo, per ciascuna Assemblea Generale deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee Parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea Generale convocata.

Il Consiglio Direttivo determina l'ambito territoriale dei Soci iscritti aventi diritto a partecipare a ciascuna Assemblea Parziale, nonché il numero, le date e le sedi di svolgimento delle stesse, tenendo conto della necessità che fra l'ultima Assemblea Parziale e l'Assemblea Generale trascorranò almeno 20 (venti) giorni. La definizione degli ambiti territoriali di riferimento per le Assemblee Parziali, determinata dal Consiglio Direttivo uscente, corrisponderà in linea di massima alla ripartizione in province del territorio, ma potrà subire adattamenti, accorpamenti e/o ulteriori frammentazioni. Toscana Miele promuove e favorisce la rappresentanza territoriale dei propri associati, individuando le Zone Territoriali Omogenee. Le ZTO sono individuate dal Consiglio direttivo in carica sulla base della storicità, del radicamento sul territorio, sulla base di eventuali indicazioni dell'assemblea ed in relazione alla realtà apistica e alla consistenza associativa nei vari territori.

Le Assemblee Parziali sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso da affiggere nella sede dello stesso, spedire a mezzo lettera, mail o altri mezzi telematici attuali e futuri ai Soci interessati a ciascuna Assemblea Parziale, almeno 20 (venti) giorni prima della stessa. Le Assemblee Parziali sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Consigliere delegato. L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale. Nel corso delle Assemblee Parziali, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che devono essere soci e che costituiranno l'Assemblea Generale. Nell'Assemblea Parziale ciascun Socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di 5 (cinque) soci con diritto di voto. I Soci, riuniti in Assemblee Parziali, nominano i delegati che andranno a rappresentarli nell'Assemblea Generale e il cui numero è fissato per ogni Assemblea Parziale in base all'art. 8 bis di seguito descritto. Il numero dei delegati sarà formato, in rappresentanza delle varie zone, con un sistema proporzionale legato al numero di alveari regolarmente denunciati al 31 dicembre, dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica, dai soci in regola con la quota sociale. La proporzione è pari ad una

quota fissa di un delegato ogni 7% del totale degli alveari, in carico all'Associazione Toscana Miele al 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio, dei soci in regola con la quota sociale. Sarà possibile accorpate due zone per recuperare i decimali persi o raggiungere l'unità per avere un delegato. L'accorpamento avverrà per storicità e radicamento sul territorio come per le ZTO.

Le Assemblee Parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite dal Regolamento. I delegati eletti devono far parte degli aventi diritto al voto e restano in carica per tutto l'esercizio e partecipano a tutte le Assemblee Generali indette nel corso dell'anno per le materie sulle quali hanno ricevuto delega. Anche le Assemblee parziali possono essere svolte a distanza in modalità on line avendone piena validità giuridica.

Art. 8 bis

Il Consiglio Direttivo sarà formato da un numero di consiglieri, in rappresentanza delle varie zone, con un sistema proporzionale legato al numero di alveari regolarmente denunciati al 31 dicembre, dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica, dai soci in regola con la quota sociale. La proporzione è pari ad una quota fissa di un consigliere ogni 7% del totale degli alveari, in carico all'Associazione Toscana Miele al 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio, dei soci in regola con la quota sociale. Sarà possibile accorpate due zone per recuperare i decimali persi o raggiungere l'unità per avere un consigliere seguendo i principi espressi nell'art 8.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) membri con un massimo di 21 (ventuno) eletti dall'Assemblea Generale fra i propri componenti. La composizione del Consiglio Direttivo è auspicabile, ma non obbligatorio, che possa rappresentare, in proporzione ai soci, le diverse realtà provinciali territoriali presenti nella Associazione. Il Consiglio Direttivo può eleggere al proprio interno un Comitato esecutivo formato da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, da 7 a 21, in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo il Regolamento Elettorale approvato dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza limiti. Decade dalla propria carica il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza che siano stati comunicati per scritto gravi e giustificati motivi. Su delibera del Consiglio Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato al socio interessato dal Presidente entro 30 giorni dall'ultima delle tre assenze. In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci, scelti prioritariamente tra i primi non eletti nell'ultima elezione, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno 3 (tre) volte l'anno, nonché ogni volta

che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Su proposta di due terzi dei consiglieri o del Presidente il Consiglio Direttivo, può essere svolto a distanza in modalità on line avendo piena validità. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari. Il numero dei Consiglieri sarà formato, in rappresentanza delle varie zone, con un sistema proporzionale legato al numero di alveari regolarmente denunciati al 31 dicembre, dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica, dai soci in regola con la quota sociale. La proporzione è pari ad una quota fissa di un delegato ogni 7% del totale degli alveari, in carico alla Società Toscana Miele al 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio, dei soci in regola con la quota sociale. Sarà possibile accorpere due zone per recuperare i decimali persi o raggiungere l'unità per avere un Consigliere.

Art. 10 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente;
- convocare l'Assemblea dei Soci e le assemblee parziali;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci: tali quote possono variare ed essere ridotte nel caso di Soci aderenti anche alle Associazioni locali con le quali l'Associazione ha attivato i rapporti di collaborazione previsti dall'art. 3, ultimo paragrafo;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione ad altro Organismo di carattere nazionale e/o internazionale che possa rappresentare gli interessi dell'Associazione; deliberare sul trasferimento della sede legale della Associazione e/o sulla istituzione di sedi distaccate o uffici secondari deliberare su atti e contratti, assumere e licenziare il personale, fissandone la retribuzione e le mansioni;
- deliberare sull'eventuale incarico di Direttore o Tecnico Apistico, affidare ad uno o più Consiglieri o dipendenti congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi e poteri per la trattazione di singole incombenze, determinandone i compiti o deleghe e gli eventuali compensi e/o rimborsi;
- cooptare uno o più consiglieri, a seguito delle dimissioni o della decadenza dal ruolo, attingendo alla lista elettorale dei non eletti seguendo la graduatoria, anche se non appartenenti alla stessa zona del sostituito/a.

Art. 11 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, in ottemperanza alle relative deliberazioni del Comitato Direttivo, e procedere agli incassi. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente. Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell'Associazione presso terzi, il Vicepresidente o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione, scegliendole anche tra i non soci; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Il Collegio è presieduto dal Presidente, eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. È di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l'Associazione e organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali. Qualunque controversia o vertenza che sorga nell'ambito dell'attività dell'Associazione sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 14 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci possono eventualmente essere decisi compensi per l'attività del Presidente e dei Revisori dei conti. Gli emolumenti individuali, eventualmente corrisposti, non potranno comunque essere superiori a quelli riconosciuti al presidente del collegio sindacale di una società per azioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 10, comma 6 lett. C) del D. Lgs. 460/1997.

PARTE TERZA

Art. 15 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote di ammissione
- dalle quote associative;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- dai proventi derivanti da prestazioni commerciali marginali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci; – da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci. In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali. È comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 16 – Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art 17 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

a) il libro dei soci;

b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità dell'Associazione verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 18 – Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quarti dei soci in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'art. 7. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri. In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 22 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.

Art. 22 – Modifiche Statuto

Le modifiche allo Statuto in vigore avvengono dopo una determina del Consiglio Direttivo e la maggioranza relativa dell'Assemblea dei delegati dei soci, preceduta dalle assemblee parziali di zona, secondo le modalità già stabilite agli articoli presenti nella PARTE SECONDA ed in conformità con le norme del Codice Civile e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.

